

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati

Premesso che:

L’Ospedale “P. Pederzoli Casa di Cura Privata S.p.A.” è soggetto in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in virtù del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del 16.12.2009 e n. 43 del 05.12.2016 e dell’accreditamento istituzionale in virtù delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 614 del 14/05/2019 per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e per quelle di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);

- l’art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell’art. 17, comma 3 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazioni delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la l. r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l’Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la DGR n. 597 del 28/04/2017 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e definisce il sistema che regole per l’erogazione e la remunerazione dell’attività in parola;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza Distretto 4 Ovest Veronese Dr. Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 665 del 20/08/2020;

e

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

l'Ospedale "P. Pederzoli Casa di Cura Privata S.p.A." (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del legale rappresentante Prof. Vittorio Pederzoli con sede in Peschiera del Garda (VR), Via Monte Baldo, 24, cf./p. iva 04219070234, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella DGR n. 614 del 14/05/2019 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 597 del 28/04/2017 (allegato 1).

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- e) utilizzo dei ricettari;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- i) integrazione con l'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
- j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013" pena la revoca dell'accreditamento;
- III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2017 -2019 giusta DGR n. 597 del 28/04/2017, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.

Sono a totale carico dell'assistito le prestazioni integrative di carattere non sanitario, le particolari condizioni di comfort ambientale, le maggiori spese inerenti al servizio e/o al ricovero in camere riservate all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici della struttura e le prestazioni richieste in regime libero professionale. Il relativo tariffario deve essere portato a conoscenza degli interessati all'atto dell'ammissione e sottoscritto per accettazione. Non è consentita l'attività libero professionale in costanza di ricovero nei servizi di emergenza, terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, fatto salvo che la spesa non sia coperta da polizza assicurativa.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 597 del 28/04/2017 relativa al tetto di spesa.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Si rinvia a disposizioni regionali in merito allo specifico riconoscimento per i maggiori costi sostenuti e per le attività svolte dall'erogatore privato accreditato nell'ambito dell'Emergenza COVID-19, coerentemente all'art. 4 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77 e al protocollo di intesa siglato ai sensi della DGR 444 del 7 aprile 2020.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Art. 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data 01/01/2020 e ha durata annuale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Per quanto riguarda il budget dell'anno 2020, si prende atto di quanto stabilito dalla DGR n. 597/2017 che prevede, nell'ipotesi di non approvazione entro il 31/12/2019 della DGR per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, la proroga del budget annuale attribuito, per un importo pari a un dodicesimo per ogni mese di vacatio.

Qualora in corso d'anno la Regione dovesse provvedere alla determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per l'anno 2020, si procederà agli eventuali conguagli dovuti/spettanti.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, previa diffida ad adempiere nei termini di 60 giorni:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni nonostante precedenti diffide;

Nei casi di risoluzione di diritto l'Azienda Ulss propone alla Regione la revoca dell'accreditamento. L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9- Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Art. 11- Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza
Distretto 4 Ovest Veronese

Per l'Ospedale P. Pederzoli
Casa di Cura Privata S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Dr. Gian Marco Erbisti

Prof. Vittorio Pederzoli

Verona,

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7(Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto),10 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza
Distretto 4 Ovest Veronese

Dr. Gian Marco Erbisti

Per l'Ospedale P. Pederzoli
Casa di Cura Privata S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Prof. Vittorio Pederzoli

Azienda Ulss 9 Scaligera

C.C. PEDERZOLI

PL EV Ospedale Spoke - presidio ospedaliero a valenza provinciale

A-Area Medica

26	MEDICINA GENERALE	26	Con Oncologia medica e sezione di decisione clinica - pianificazione (SDCP). Con attività di gastroenterologia
21	GERIATRIA	10	
32	NEUROLOGIA	16	Unità neurovascolare di I livello per trattamento trombolitico
02	CARDIOLOGIA	15	Con attività di emodinamica interventistica h 24. Con attività di terapia intensiva cardiologica
68	PNEUMOLOGIA	8	Con unità respiratoria a alta intensità di cura e struttura di broncoscopia interventistica
54	NEFROLOGIA/DIALISI		Posti letto presso area medica. Attività di dialisi con posti letto tecnici

Totale di AREA

75

4

B-Area Chirurgica

09	CHIRURGIA GENERALE	42	Con attività di: oculistica, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, otorinolaringoiatria, chirurgia maxillo facciale. Struttura di chirurgia pancreatica, di prevenzione e trattamento del piede diabetico, endocrinochirurgia
09	CHIRURGIA SENOLOGICA	5	
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	44	Centro Trauma di Zona. Struttura di Riferimento Regionale per la Chirurgia della Mano. Con attività di Chirurgia Vertebrale
43	UROLOGIA	20	Struttura di Chirurgia Urologica miniminvasiva

Totale di AREA

111

56

C-Area Materno-Infantile

37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	20	Con attività di patologia neonatale e pediatria. Attività di procreazione medicalmente assistita
----	--------------------------	----	--

Totale di AREA

20

4

D-Area Terapia Intensiva

49	TERAPIA INTENSIVA	12	Con attività di terapia del dolore e cure palliative
50	TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	5	

Totale di AREA

17

1

F-Area Servizi di Diagnosi e Cura

5_01	ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO		Con posti letto tecnici di OBI fino a 8
69	RADIOLOGIA		
61	MEDICINA NUCLEARE		
5_35	BREAST UNIT		Centro di senologia multidisciplinare
5_03	ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA		In convezione con l'Università di Verona
5_05	FARMACIA		Con Unità Farmaci Antitumorali (UFA) anche in convezione
5_05	LABORATORIO ANALISI		Con attività di microbiologia
5_04	DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA		

Azienda Ulss 9 Scaligera

C.C. PEDERZOLI

PL

Ev

Ospedale Spoke - presidio ospedaliero a valenza provinciale

Totale di AREA

E-Area Riabilitativa

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 29

Totale di AREA

29

10

G-Area Ambulatoriale

A_26 MEDICINA GENERALE

A_37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA

A_69 CHIRURGIA GENERALE

A_39 PEDIATRIA

A_92 ANESTESIA

A_32 NEUROLOGIA

A_68 CARDIOLOGIA

A_63 PNEUMOLOGIA

A_01 ALLERGOLOGIA

A_58 GASTROENTEROLOGIA

A_29 NEFROLOGIA

A_03 MEDICINA DI LABORATORIO

A_19 ENDOCRINOLOGIA

Con Centro Antidiabetico

A_71 REUMATOLOGIA

A_52 DERMATOLOGIA

A_64 ONCOLOGIA

A_30 NEUROCHIRURGIA

limitatamente alle visite

A_40 PSICHIATRIA

A_36 ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA

A_15 MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO

A_14 CHIRURGIA VASCOLARE

A_13 CHIRURGIA TORACICA

A_56 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA


A_43 UROLOGIA

A_38 OTORINOLARINGOIATRIA

A_34 OCULISTICA

A_12 CHIRURGIA PLASTICA

A_10 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE



Azienda Ulss 9 Scaligera

C.C. PEDERZOLI

PL

EV

Ospedale Spoke - presidio ospedaliero a valenza provinciale

A_69 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

Totale di AREA

TOTALE DI OSPEDALE	252	75
---------------------------	-----	----

STRUTTURE INTERMEDIE PRESSO LA STRUTTURA	Posti letto
Unità Riabilitativa Territoriale	24
Ospedale di Comunità	24
Hospice	10